



ISTITUTO
NAZIONALE
DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

Direzione Centrale
Pensioni
Ufficio I - Normativa
e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it

Roma, 01/06/2005

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali

LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

e, p.c.

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

NOTA OPERATIVA N. 22

OGGETTO: Prestazioni pensionistiche indebite – Corresponsione in via automatica di interessi legali e/o rivalutazione monetaria - Chiarimenti.

1. Prestazioni pensionistiche indebite

E' stata sottoposta all'attenzione di questa Direzione Centrale la problematica riguardante le somme percepite indebitamente a titolo di trattamento pensionistico e risultanti dal conguaglio tra la pensione provvisoria e quella definitiva.

Nel rispetto del principio di autotutela cui deve essere sempre improntata l'azione amministrativa, con la presente si intendono impartire istruzioni volte ad adottare sistemi di recupero integrale di quanto dovuto dal pensionato, sulla base di criteri omogenei per tutto il territorio nazionale che contemplino rateazioni collegate sia all'entità che alla durata del relativo debito.

Tali chiarimenti riguardano esclusivamente le cessazioni anteriori al 1° giugno 2004 per le quali sussisteva, in capo all'ente datore di lavoro l'obbligo di determinare un trattamento provvisorio.

Per gli iscritti alle casse pensioni gestite dagli ex Istituti di Previdenza, la materia è regolata dall'articolo 8 del DPR 8 agosto 1986, n. 538 il quale prevede, al comma 2, che, al di fuori dell'ipotesi di fatto doloso dell'interessato, l'Ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato stesso.

Ciò in quanto gli enti datori di lavoro, nella concessione del trattamento provvisorio di pensione, agiscono quali ordinatori primari di spesa, assumendosi, pertanto, la diretta responsabilità in caso di erogazione di importi non dovuti.

La potestà certificatoria degli Enti non si esaurisce, quindi, nella mera trasmissione della necessaria documentazione, ma esplica i suoi effetti nella determinazione dell'importo della pensione ancorché materialmente erogato dall'Inpdap come trattamento provvisorio.

Si precisa che formeranno oggetto di rivalsa nei confronti dell'ente datore di lavoro gli indebiti pensionistici maturati fino alla ricezione da parte delle Sedi Inpdap dei modelli o certificazione cartacea attestanti il minor importo di pensione spettante.

Sempre in virtù del principio di autotutela ed a garanzia della certezza del recupero integrale del debito, le quote di indebito non oggetto di rivalsa nei confronti dell'ente datore di lavoro, verranno direttamente poste dall'Inpdap a carico del pensionato nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 1, commi 260-265, della legge 28 dicembre 1996, n..662 (cfr. Informativa Inpdap prot. 2191/M del 2 dicembre 1999).

Premesso quanto sopra, ogniqualvolta le Sedi riscontrino somme indebitamente corrisposte derivanti dal conguaglio tra la pensione provvisoria e quella definitiva dovranno dare tempestiva comunicazione motivata all'ente datore di lavoro della quota a carico dello stesso ente, specificando i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali gli importi della pensione definitiva sono risultati

inferiori a quelli del trattamento provvisorio a suo tempo liquidato e provvedere all'immediata erogazione del trattamento definitivo di pensione.

L'Ente, qualora sussistano i presupposti per esperire azione di rivalsa nei confronti dell'interessato, comunica al pensionato l'ammontare dell'indebito accertato e le diverse modalità di recupero.

A tale riguardo, la lettera/comunicazione deve contenere un apposito riquadro con l'eventuale richiesta di autorizzazione rilasciata dal pensionato affinché la Sede Inpdap, competente all'erogazione del trattamento pensionistico, trattenga l'importo delle somme indebitamente percepite:

- in un'unica soluzione, qualora l'indebito sia pari od inferiore ad un quinto dell'importo mensile della pensione erogata dall'Inpdap, al netto di ritenute, comprese quelle erariali, con esclusione dell'indennità integrativa speciale se corrisposta separatamente;
- ratealmente, esclusivamente nelle ipotesi in cui non vi sia capienza per il recupero in un'unica soluzione. L'indebito verrà trattenuto con rate mensili non superiori ad un quinto della pensione per un periodo massimo di 5 anni.

Tale comunicazione, debitamente accettata e sottoscritta dal pensionato, dovrà essere trasmessa, per il tramite dell'ente datore di lavoro, alla competente Sede Inpdap che procederà, nella forma prescelta dall'interessato, al recupero dell'indebito, sia per l'eventuale quota direttamente posta a carico dell'iscritto sia per quella dovuta dallo stesso ente il quale, in ogni caso, è tenuto a garantire la rifusione del debito nell'ipotesi di chiusura della partita di pensione per decesso degli aventi diritto.

Resta inteso che, qualora non sussistano i presupposti per attivare un'azione di rivalsa nei confronti del pensionato, l'Ente datore di lavoro è tenuto a rifondere all'Inpdap l'importo a suo carico relativo alle somme indebitamente corrisposte a titolo di trattamento provvisorio di pensione.

2. Corresponsione in via automatica degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria

2.1 Pensioni liquidate in modalità definitiva – Modello PA 04

Preliminarmente, si ribadisce che gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria sono componenti essenziali del diritto di credito pensionistico soddisfatto con ritardo, come precisato dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con sentenza n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.

A tale proposito, si precisa che i rapporti tra l'Inpdap e l'Ente o Amministrazione tenuta a predisporre la documentazione occorrente per la liquidazione della pensione non hanno rilevanza esterna, ma solo endoprocedimentale; conseguentemente, questo Istituto risponde dell'esatto adempimento prescritto dalla legge entro termini precisi nei riguardi del pensionato, a nulla rilevando eventuali ritardi imputabili ad altri organi, con obbligo comunque di rivalsa nei confronti dell'Ente o Amministrazione per la quota parte di interessi e/o di rivalutazione monetaria erogata per conto della stessa.

Ciò premesso, si conferma che il dies a quo dal quale computare gli oneri indennitari in favore del pensionato, differenziato in relazione alla tipologia di prestazione pensionistica corrisposta, deve essere individuato così come precisato con Circolare Inpdap n. 33 del 27 maggio 2004 e richiamato nella delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 248 del 2 dicembre 2004.

Per quanto riguarda l'azione di rivalsa verso gli enti datori di lavoro che abbiano concorso con ritardo nella trasmissione della documentazione cartacea, le quote di interessi legali e/o rivalutazione monetaria da imputare ai medesimi andranno calcolate dal dies a quo fino alla data di ricezione del modello 98.

Resta fermo quanto già stabilito con Informativa n. 13 del 5 marzo 2003, con la quale è stato disposto che le Sedi curino direttamente la rivalsa limitatamente alle pensioni relative agli iscritti alle Casse pensioni della ex Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, mentre permane la riserva di fornire ulteriori disposizioni in ordine all'analoga azione di rivalsa da esperire nei confronti delle Amministrazioni statali. In tale ipotesi le Sedi sono tenute, comunque, a

provvedere alla contabilizzazione degli importi dovuti dalle suddette amministrazioni statali.

Poiché alcuni enti datori di lavoro hanno chiesto chiarimenti circa le modalità ed i termini con i quali questo Istituto esercita nei loro confronti l'azione di rivalsa, si rappresenta quanto segue.

2.1.1. Prime liquidazioni

L'attivazione della nuova procedura di liquidazione della pensione in modalità definitiva rende necessaria la trasmissione del modello PA 04 da parte dell'ente datore di lavoro almeno 3 mesi prima della cessazione dal servizio dell'iscritto; l'introduzione di tale termine procedimentale è volta a garantire una continuità tra il pagamento del trattamento economico e l'erogazione della pensione.

Il mancato rispetto del suddetto termine, per inadempienza del datore di lavoro ovvero nelle ipotesi in cui la data di collocamento a riposo non sia conosciuta con anticipo o nel caso di morte del dipendente, può comportare per l'Inpdap l'impossibilità di erogare il trattamento pensionistico alla data di decorrenza stabilita e, conseguentemente, l'obbligo di corrispondere all'interessato maggiori somme a titolo di oneri risarcitori per ritardato pagamento.

Sull'argomento occorre rammentare che il DPR n. 538/1986 statuisce in capo agli enti datori di lavoro l'obbligo di trasmettere a questo Istituto la necessaria documentazione probatoria per la corresponsione del trattamento di pensione entro un mese dalla data di cessazione dal servizio dell'iscritto. Nonostante l'evoluzione normativa in materia di accesso al pensionamento, tale disposizione risulta tuttora vigente, con la conseguenza che un eventuale ritardo degli Enti nella trasmissione della certificazione rispetto a tale termine può determinare un'azione di rivalsa da parte dell'Inpdap.

Ne discende che la quota di interessi legali e/o di rivalutazione monetaria da imputare a carico degli Enti è quella corrispondente al numero dei giorni di ritardata trasmissione della documentazione rispetto ai 30 successivi alla cessazione dal servizio previsti dal citato DPR.

In particolare, qualora ricorrano le condizioni sopra descritte, le Sedi Inpdap dovranno determinare la quota di rivalsa in misura proporzionale tra i giorni complessivi di spettanza degli oneri risarcitori ed il numero dei giorni intercorrenti tra il 31° giorno successivo alla cessazione dal servizio e quello di acquisizione da parte dell'Inpdap della relativa documentazione cartacea.

2.1.2. Riliquidazioni

Fermo restando che il termine iniziale per l'erogazione degli oneri risarcitori in favore dell'interessato è fissato al 31° giorno dalla maturazione del diritto che dà titolo alla riliquidazione, l'eventuale azione di rivalsa nei confronti dell'ente datore di lavoro viene esercitata per il periodo intercorrente tra il suddetto dies a quo e la data di acquisizione da parte di questo Istituto della documentazione cartacea.

Una particolare attenzione va posta nelle ipotesi in cui si verificano più variazioni della posizione giuridica ed economica del dipendente; al riguardo, si registrano comportamenti non omogenei da parte dei diversi enti datori di lavoro, alcuni dei quali provvedono alla trasmissione di più modelli PA 04 ad ogni singola variazione, mentre altri trasmettono un unico modello solo al momento della completa definizione dello stato giuridico ed economico degli interessati.

Quest'ultima procedura, se da un lato evita il reiterarsi di più provvedimenti di riliquidazione, dall'altro comporta difficoltà in ordine all'esatta imputazione degli oneri accessori a carico degli enti datori di lavoro.

Per superare tale difficoltà si invitano gli Enti ad inoltrare più modelli PA04 ogni qual volta si concretizzi una variazione, avendo cura di annotare nel modello finale la completa applicazione di tutti gli istituti economici e giuridici contrattuali. Di conseguenza le Sedi Inpdap sono tenute ad effettuare la rivalsa considerando quali termini finali le diverse date di acquisizione dei relativi modelli PA04 di variazione.

Si precisa, infine, che qualora si proceda ad una riliquidazione per effetto dell'applicazione di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro il dies a quo decorre dal 31° giorno successivo alla data di pubblicazione del CCNL nella Gazzetta

Ufficiale. Per quanto riguarda gli effetti derivanti dall'applicazione dei Contratti Integrativi di Ente, il termine iniziale per il calcolo degli oneri risarcitori decorre dal 31° giorno successivo alla data in cui è avvenuta la sottoscrizione definitiva dell'accordo tra le parti negoziali ovvero dal 31° giorno dall'esplicazione degli effetti giuridici ed economici che danno titolo alla riliquidazione, qualora successivi alla data di sottoscrizione definitiva.

2.2. Liquidazione di trattamenti provvisori

Come è noto, l'articolo 15, comma 2, della legge 274/1991 consente di valutare, ai fini della misura del trattamento provvisorio, al settanta per cento i periodi assicurativi, ricongiungibili ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29/1979, per i quali non sia stato perfezionato il relativo provvedimento; per contro, non vengono valorizzati i periodi oggetto di riscatto in mancanza del relativo provvedimento formale ovvero i periodi oggetto di computo ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 274/1991, in mancanza della prescritta documentazione.

Tenuto conto che gli enti datori di lavoro, in tali fattispecie, hanno operato attenendosi alle vigenti disposizioni normative, gli oneri risarcitori derivanti dal conguaglio tra un trattamento provvisorio di pensione e quello definitivo, non possono formare oggetto di rivalsa nei confronti degli stessi, qualora il valore differenziale dell'importo di pensione sia esclusivamente imputabile alla mancata o parziale valorizzazione dei periodi oggetto di riscatto, computo o ricongiunzione.

Al di fuori dei casi sopra citati, gli eventuali oneri risarcitori derivanti dal valore monetario differenziale tra il trattamento provvisorio e quello definitivo formeranno oggetto di rivalsa nei confronti dell'ente datore di lavoro relativamente al periodo intercorrente tra il 31° giorno successivo la cessazione dal servizio e quello di acquisizione da parte dell'Inpdap della documentazione cartacea relativa alla pensione definitiva.

Qualora l'ente datore di lavoro abbia emesso più modelli 755 (trattamento provvisorio), ciascuno in sostituzione del precedente, le Sedi Inpdap sono tenute ad effettuare la rivalsa considerando quali termini finali le diverse date di acquisizione dei relativi modelli 755 di variazione, nel caso in cui la pensione

che si sarebbe posta in pagamento sulla base dell'ultimo modello coincida con il trattamento pensionistico definitivo.

In caso di non coincidenza tra i due importi, il dies ad quem va individuato nella data di acquisizione dell'ultimo modello 98.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

F.to Dr. Gala